

*Circolare per i Clienti di studio*

**N. 11 del 07/06/2022**

**Breve sintesi della normativa sui contratti a termine**

*Con la fine del periodo emergenziale si ritiene utile chiarire alcuni dubbi e questioni sull'uso dei contratti a tempo determinato, che negli ultimi due anni hanno subito deroghe ed eccezioni per aiutare le aziende a superare la fase pandemica e rilanciare l'occupazione.*

*La normativa sui contratti a termine è disciplinata dal D.Lgs. 81/2015 ma, seppur recente, è stata oggetto di frequenti modifiche in funzione sia del colore dei governi che si succedevano sia delle loro politiche di accesso al mercato del lavoro.*

*Dal 1° gennaio 2022 si torna alla normativa ordinaria quindi:*

- 1. la durata massima dei contratti a termine stipulabili con la stessa persona non può eccedere i **24 mesi**;*
- 2. il numero delle proroghe utilizzabili sono al massimo **4**, sempre nell'arco della durata massima di 24 mesi, raggiungibili anche per sommatoria;*
- 3. tra un contratto a termine ed il suo successivo (eventuale) rinnovo deve essere rispettato lo stacco (cd. stop & go) di durata variabile tra i 10 ed i 20 giorni in funzione della durata, rispettivamente meno o più di sei mesi, del contratto in scadenza;*
- 4. la possibilità di stipulare un contratto a termine "**senza causale**", ovvero senza precisazione delle motivazioni che giustificano l'apposizione del termine, viene limitata ai **primi 12 mesi**. Successivamente, il rapporto può proseguire a termine solo in presenza di una delle seguenti motivazioni:*
  - a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;*
  - b. esigenze sostitutive di altri lavoratori;*
  - c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;*
  - d. specifiche esigenze previste dalla contrattazione collettiva (non solo nazionale ma anche aziendale per le realtà di maggiori dimensioni)*
- 5. Nell'ipotesi di rinnovo è sempre necessario indicare la motivazione, anche se il precedente contratto risale a diversi anni prima. Si ricorda che il rinnovo è un contratto nuovo stipulato dopo la fine di uno precedente, ed è cosa diversa dalla proroga che, al contrario, è una prosecuzione del contratto iniziale senza alcuna interruzione;*
- 6. Il numero massimo dei contratti a termine non può andare oltre il 20% del totale degli assunti a tempo indeterminato, salvo eccezioni di legge e/o diverse previsioni del CCNL applicato in azienda. In ogni caso le aziende fino a 5 dipendenti possono assumere un dipendente a termine.*

*Come avrete avuto modo di notare, si tratta dunque di motivazioni che limitano pesantemente la libertà di azione dopo i primi 12 mesi e che, se non rispettate, possono dar luogo alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto stesso. A tal proposito si ricorda che il lavoratore può impugnare il contratto a termine (e la legittimità dei motivi indicati) nei 180 giorni successivi alla sua cessazione.*

*Il contratto a termine è anche leggermente più oneroso rispetto al normale contratto a tempo indeterminato e la contribuzione a carico datore di lavoro aumenta dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo e/o proroga di contratto a termine. Ne consegue che la contribuzione aggiuntiva (rispetto ai contratti a tempo indeterminato) è pari a 1,4% per il primo contratto, per poi passare all'1,9% in occasione del primo rinnovo del medesimo contratto, al 2,4% per il secondo, ecc.ecc.*

*Con l'avvicinarsi dell'estate va ricordato che gran parte della normativa cui si è fatto cenno non si applica per le attività stagionali, caratterizzate dall'uso massiccio di contratti a tempo determinato e quindi trattato con specifiche deroghe di miglior favore dal legislatore.*

*Si ribadisce poi l'importanza di consegnare al lavoratore copia dell'atto scritto (contratto di assunzione) nel quale risulti l'apposizione del termine, le eventuali motivazioni se previste e l'informativa sul diritto di precedenza del lavoratore in caso di nuove assunzioni.*

*Buona giornata e buon lavoro,*

*Dr. Leonardo Zambello*